

## Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta n. 165 del 9 giugno 2020: **Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona).**

### **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 bis della l.r. 23/2008)*

Con l'articolo 1 si accolgono le richieste formulate dal Governo in sede di controllo dell'intervento legislativo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, chiarendo in maniera esplicita che la revoca del Garante per i diritti della persona per gravi violazione di legge, avverrà nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e cioè previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo la contestazione degli addebiti ed il contraddittorio una fase obbligatoria del procedimento di revoca.

### **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)*

Con l'articolo 2 si accolgono le richieste formulate dal Governo in sede di controllo dell'intervento legislativo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, estendendo ai soggetti dimoranti o domiciliati nella regione la possibilità di rivolgersi al Garante delle vittime di reato con particolare riferimento ai reati già precedentemente indicati nella legge regionale 11/2020.

Il comma 2 chiarisce che la definizione di vittima di reato viene effettuata per circoscrivere le funzioni del Garante dei diritti della persona, stabilendo che allo stesso può rivolgersi qualsiasi persona offesa dal reato.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane previste a legislazione vigente in quanto il Garante e la sua struttura di supporto (9 unità di personale) svolgono nei fatti la funzione nell'ambito dei compiti connessi alla difesa civica, che vengono sistematizzati e solo parzialmente implementati.

### **Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.